

(N. 1662)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

NELLA SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1966

Ordinamento della scuola materna statale

ONOREVOLI SENATORI. — La scuola materna statale accoglie i bambini nell'età prescolastica da tre a sei anni. Detta scuola persegue i propri fini (educazione, sviluppo della personalità infantile, assistenza e preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo), integrando l'opera della famiglia. L'iscrizione è facoltativa, la frequenza gratuita (art. 1).

L'attività educativa della scuola materna statale si svolge secondo appositi orientamenti, lasciando peraltro ad ogni inse-

gnante piena libertà didattica. Gli orientamenti sono emanati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, con le modalità indicate nell'articolo 2.

Annualmente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni di scuole materne statali, in base a motivate proposte formulate dai Provveditori agli studi, sentiti i Consigli scolastici provinciali e considerate le richieste dei Comuni.

L'articolo 3, secondo comma, stabilisce che — nell'ambito del piano predetto — le sezioni di scuole materne statali sono istituite dai Provveditori agli studi: il citato comma statuisce altresì in ordine alla precedenza nell'istituzione delle scuole. Possono essere istituite scuole materne speciali o sezioni speciali presso scuole materne normali: per i necessari accertamenti detta norme l'ultimo comma dell'articolo 3.

Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni; non possono comunque superare nove sezioni. Ogni sezione non può avere meno di 15 e più di 30 iscritti. L'orario giornaliero delle scuole materne statali è normalmente di sette ore; le scuole stesse restano aperte per un periodo non inferiore a 10 mesi dell'anno.

Nel caso di scuole materne costituite di un numero di sezioni inferiore a tre, ad ogni sezione è adibita un'insegnante, ad una scuola un'assistente. Nel caso di scuole materne costituite da tre o più sezioni, ad ogni gruppo di tre sezioni è adibita un'insegnante aggiunta. Ad ogni gruppo di tre sezioni o frazione di tre è adibita un'assistente (art. 4).

Avuto riguardo alla particolare natura della scuola materna ed alla sua precipua funzione integrativa dell'educazione familiare, si è ritenuto invero di riservarne i compiti al personale femminile, subordinatamente peraltro alle definitive valutazioni e decisioni del Parlamento.

Per l'assistenza agli alunni delle scuole materne statali sono richiamate le norme vigenti per gli alunni delle scuole elementari (art. 5).

L'edilizia, l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale didattico delle scuole materne statali costituiscono onere dello Stato; gli edifici e il materiale predetto sono trasferiti in proprietà ai Comuni. I Comuni sono tenuti a fornire le aree per gli edifici, con le agevolazioni previste dai commi secondo e terzo dell'articolo 6. Nella prima applicazione della legge sono utilizzati, per quanto in oggetto, i fondi stanziati dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, e dalla legge 13 luglio 1965, n. 874, per l'edilizia della scuola materna statale e finora non utilizzati (articolo 6).

La manutenzione, il riscaldamento, eccetera, compreso il servizio di custodia (il relativo personale è femminile), delle scuole materne statali sono a carico dei Comuni (art. 7), a favore dei quali — anche per le scuole materne — sono estesi i contributi dello Stato previsti dall'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 (art. 20).

Per la rappresentanza del personale della scuola materna statale presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione, l'articolo 8 detta norme transitorie e generali.

I requisiti richiesti per le ispettrici, direttrici, insegnanti e assistenti delle scuole materne statali sono indicati nell'articolo 9. Precisamente:

assistenti: titolo di studio conseguito al termine di una scuola secondaria di 1° grado o titolo equipollente, integrato da un attestato di frequenza con profitto di appositi corsi istituiti e gestiti dal Ministero della pubblica istruzione;

insegnanti: diploma rilasciato dalle Scuole magistrali o dagli Istituti magistrali. È prescritta una abilitazione specifica che si consegue contestualmente al concorso per l'immissione nel ruolo delle insegnanti delle scuole materne statali. È altresì valida l'abilitazione all'insegnamento nei giardini di infanzia;

direttrici: diploma di vigilanza o laurea in pedagogia;

ispettrici: laurea in pedagogia.

Requisiti particolari sono richiesti per le insegnanti delle scuole e classi speciali (art. 10).

Per le direttrici e le ispettrici è previsto un ruolo organico nazionale, per le insegnanti e le assistenti rispettivamente ruoli organici provinciali istituiti presso i Provveditorati agli studi (art. 11).

Le ispettrici svolgono le funzioni indicate nell'articolo 12, che altresì disciplina l'accesso a tale qualifica (concorso nazionale per titoli ed esami, oltre ad un determinato periodo di servizio nella qualifica inferiore). L'articolo 12 prevede altresì l'istituzione del ruolo delle ispettrici centrali per la scuola materna.

Le direttrici svolgono le funzioni indicate nell'articolo 13. La loro assunzione ha

luogo mediante concorso nazionale per titoli ed esami, al quale sono ammesse le insegnanti di scuola materna statale, in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 9, che abbiano da almeno tre anni la qualifica di ordinario. Anche in mancanza dei citati requisiti, è ammessa l'ammissione al concorso delle insegnanti aventi da almeno dieci anni la qualifica di ordinario.

Un concorso speciale direttivo è previsto dall'articolo 27, nella prima applicazione della legge, a favore delle insegnanti di ruolo nei giardini di infanzia, istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e delle insegnanti di ruolo delle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali, che abbiano prestato non meno di dieci anni di servizio di ruolo.

Le insegnanti delle scuole materne statali svolgono le funzioni indicate nell'articolo 14 e conseguono la nomina in ruolo mediante concorso provinciale per titoli ed esami. Un concorso speciale è previsto dall'articolo 21 (ultimo comma) per le insegnanti non di ruolo incaricate nei giardini di infanzia, di cui al regio decreto 6 maggio 1923 n. 1054.

Le assistenti svolgono le funzioni indicate nell'articolo 15 e conseguono la nomina in ruolo mediante concorso provinciale per titoli ed esami.

I concorsi provinciali per insegnante e assistente sono banditi, entro il 31 luglio ad anni alterni (artt. 14 e 15).

Un concorso speciale è considerato dall'articolo 22 per le direttrici e le insegnanti di scuole materne non statali che siano state assunte per pubblico concorso.

Lo svolgimento di carriera e del trattamento economico del personale ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole materne statali è quello del corrispondente personale della scuola elementare. Per il personale assistente invece è quello del personale della carriera esecutiva delle Amministrazioni dello Stato (art. 16). Conseguente è lo stato giuridico del personale della scuola materna statale (art. 17).

Presso ogni scuola materna statale costituita da almeno tre sezioni è istituito il consiglio delle insegnanti (art. 19); pres-

so ogni direzione didattica è posta a disposizione una segretaria scelta fra le insegnanti di ruolo della scuola materna statale (art. 18).

I giardini di infanzia istituiti presso gli Istituti magistrali statali e le scuole materne annesse alle Scuole magistrali statali sono trasformati in scuole materne statali con opportuna garanzia dei diritti acquisiti dal relativo personale insegnante di ruolo (art. 21) e con agevolazioni per l'accesso al ruolo direttivo (art. 27).

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, dovrà essere emanato il relativo regolamento di esecuzione, con il quale saranno altresì stabiliti le modalità e i programmi dei concorsi previsti dalla legge medesima (art. 23).

L'articolo 24 stabilisce che le spese degli enti pubblici territoriali per l'istituzione e il mantenimento delle scuole materne da essi gestite sono obbligatorie.

La copertura finanziaria degli oneri conseguenti alla prima applicazione della legge è indicata nell'articolo 25.

Le norme transitorie del disegno di legge, oltre quelle già accennate (art. 27, concorso direttivo speciale), stabiliscono che: *a*) in attesa della costituzione del ruolo ispettivo e direttivo delle scuole materne statali, la vigilanza sulle scuole medesime è esercitata, rispettivamente, dall'ispettore scolastico e dal direttore didattico competente per territorio (art. 26); *b*) una riserva del 50 per cento dei posti è fatta nel primo e nel secondo concorso per l'immissione nel ruolo delle insegnanti, in favore delle candidate che abbiano superato il concorso e siano fornite di diploma rilasciato dalle Scuole magistrali (art. 28); *c*) analoga riserva è fatta per le insegnanti predette, ai fini del conferimento degli incarichi, nella prima applicazione della legge (art. 29); *d*) nella prima applicazione della legge, i Comuni forniranno i locali disponibili per le sezioni di scuola materna statale istituite nell'ambito del rispettivo territorio, purchè idonei allo scopo (art. 29).

L'entrata in funzione della scuola materna statale è stabilita a decorrere dal 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della legge (art. 29).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Caratteri e finalità della scuola materna statale)

La scuola materna statale, che accoglie i bambini nell'età prescolastica da tre a sei anni, è disciplinata dalle norme della presente legge.

Detta scuola si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.

L'iscrizione è facoltativa; la frequenza gratuita.

Art. 2.

(Orientamenti dell'attività educativa)

Gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali sono emanati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

È garantita ad ogni insegnante piena libertà didattica nell'ambito degli orientamenti educativi previsti dal precedente comma.

Art. 3.

(Programma annuale di sviluppo)

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, distintamente per ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni di scuole materne statali, su motivate proposte formulate dai Provveditori agli studi, sentiti i Consigli provinciali scolastici e considerate le richieste dei Comuni.

Le sezioni di scuole materne statali sono istituite con decreto del Provveditore agli studi. Ai fini della precedenza nell'istituzione delle scuole, sarà tenuto conto delle sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno, con particolare riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione.

Per i bambini dai tre ai sei anni affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, lo Stato istituisce sezioni speciali presso scuole materne statali e, per i casi più gravi, scuole materne speciali. Ad ogni sezione non possono essere iscritti più di dodici bambini.

Per il reperimento dei casi da ammettere alle sezioni speciali e alle scuole materne speciali, e per l'assistenza sanitaria specifica, il servizio medico scolastico si avvale di gruppi di esperti.

Art. 4.

(Sezioni ed orario)

Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all'età dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.

Le sezioni non possono avere meno di 15 e più di 30 iscritti.

Sono consentite sezioni con bambini di età diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione.

L'orario giornaliero delle scuole materne statali è normalmente di 7 ore; sono consentiti, in relazione ad accertate esigenze locali, orari speciali. È consentita la frequenza di un solo turno antimeridiano o pomeridiano.

Nel caso di scuole materne costituite da un numero di sezioni inferiore a tre, ad ogni sezione è adibita una insegnante, ad ogni scuola una assistente. Nel caso di scuole materne costituite di tre o di più sezioni ad ogni sezione è adibita una insegnante, ad ogni gruppo di tre sezioni è adibita inoltre una insegnante aggiunta. Ad ogni gruppo di tre sezioni o frazione di tre, è adibita una assistente.

Le scuole materne statali restano aperte per un periodo non inferiore a 10 mesi all'anno. Per facilitarne la frequenza sono istituiti servizi di trasporto gratuiti: possono servire a tale scopo anche i servizi di trasporto gratuiti funzionanti per la scuola elementare.

Art. 5.

(Assistenza)

L'assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa agli alunni della scuola materna statale, è regolata secondo le norme in vigore per gli alunni della scuola elementare.

Art. 6.

(Edilizia)

Gli oneri per l'edilizia, l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato.

I Comuni competenti per territorio sono tenuti a fornire le aree per la costruzione degli edifici. Essi hanno diritto di chiedere che lo Stato provveda direttamente all'acquisto dell'area prescelta salvo rimborso della spesa relativa, in venticinque annualità senza interessi.

I Comuni possono essere esentati dall'onere di cui al precedente comma, nel caso che non si trovino in condizioni di poterlo sostenere.

Gli edifici, le attrezzature, l'arredamento e il materiale forniti dallo Stato restano in proprietà dei Comuni per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.

Nella prima applicazione della presente legge, saranno utilizzati allo scopo i fondi stanziati dall'articolo 14, primo e secondo comma, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, nonchè dal primo comma dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874 secondo le norme previste dall'articolo 5 della soprarichiamata legge 24 luglio 1962, n. 1073.

I successivi piani di edilizia per le scuole materne statali saranno coordinati con i

piani di nuove istituzioni di scuole materne statali previsti dal precedente articolo 3.

Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi ad edifici per scuole elementari statali.

Art. 7.

(Oneri dei Comuni)

La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del Comune ove hanno sede le scuole. È ugualmente a carico del Comune il personale di custodia.

Il personale di custodia è femminile.

Art. 8.

(Rappresentanza presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione)

L'attuale terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione viene integrata da una insegnante di ruolo di scuola materna statale. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà assicurata la rappresentanza elettiva presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione del personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole materne statali.

Art. 9.

(Ispettrici, direttrici, insegnanti e assistenti della scuola materna statale - Requisiti)

Le ispettrici debbono essere fornite della laurea in pedagogia. Le direttrici debbono essere fornite di diploma di vigilanza o della laurea in pedagogia.

Le insegnanti della scuola materna statale debbono essere fornite di diploma rilasciato dalle Scuole magistrali o dagli Istituti magistrali. È prescritta una abilitazione specifica che si consegue contestualmente al concorso di cui al successivo articolo 14. È altresì valida l'abilitazione all'insegnamento nei giardini di infanzia istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Le assistenti delle scuole materne statali debbono essere fornite del titolo di studio conseguito al termine di una scuola secondaria di primo grado o di titolo equipollente, integrato da un attestato di frequenza con profitto di appositi corsi istituiti e gestiti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 10.

*(Insegnanti delle Scuole e classi speciali -
Requisiti)*

Le insegnanti addette alle scuole ed alle sezioni destinate ai bambini di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della presente legge debbono essere fornite di diploma specifico riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 11.

(Ruoli)

Le direttrici e le ispettrici della scuola materna statale costituiscono un ruolo organico nazionale.

Le insegnanti e le assistenti della scuola materna statale sono iscritte in rispettivi ruoli organici provinciali istituiti presso i Provveditorati agli studi.

Art. 12.

(Ispettrici della scuola materna statale)

Le ispettrici esercitano funzioni organizzative e di vigilanza delle scuole materne ed hanno le attribuzioni ad esse devolute per legge e regolamento.

Le ispettrici provengono dal ruolo direttivo e conseguono la nomina mediante concorso per titoli e per esami, al quale sono ammesse dopo almeno quattro anni di anzianità nella qualifica.

È istituito il ruolo delle ispettrici centrali per la scuola materna. Ad esso si accede con le stesse modalità vigenti per il ruolo di ispettori centrali per l'istruzione elementare.

Art. 13.

(Direttrici della Scuola materna statale)

Le direttrici soprintendono al funzionamento ed alle attività delle scuole materne statali del rispettivo circolo.

Le direttrici sono assunte mediante concorso nazionale per titoli ed esami, al quale sono ammesse le insegnanti di scuole materne statali in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 9 che abbiano da almeno tre anni la qualifica di ordinario. Sono altresì ammesse al concorso le insegnanti di scuole materne statali che, pur non essendo in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 9, abbiano da almeno dieci anni la qualifica di ordinario.

Art. 14.

(Insegnanti della Scuola materna statale)

Le insegnanti hanno la responsabilità educativa della sezione che ad esse è affidata.

Le insegnanti delle scuole materne statali sono assunte in ruolo mediante concorsi provinciali per titoli ed esami.

I concorsi sono banditi, entro il 31 luglio, ad anni alterni.

Art. 15.

(Assistenti della Scuola materna statale)

Le assistenti coadiuvano le insegnanti nella vigilanza e nell'assistenza dei bambini.

Le assistenti delle scuole materne statali sono assunte in ruolo mediante concorsi provinciali, per titoli ed esami.

I concorsi sono banditi, entro il 31 luglio, ad anni alterni.

Art. 16.

(Carriera e trattamento economico del personale delle Scuole materne statali)

Al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale spettano lo svolgimento di carriera e il tratta-

to economico del corrispondente personale della scuola elementare.

Al personale assistente della scuola materna statale spetta lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del personale della carriera esecutiva delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 17.

(Stato giuridico del personale della Scuola materna statale)

Le norme di stato giuridico del personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola elementare statale, nonché le norme che regolano l'assistenza e la previdenza, compresa la iscrizione obbligatoria all'Ente nazionale di assistenza magistrale, sono estese al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale. Le norme di stato giuridico del personale della carriera esecutiva delle Amministrazioni dello Stato sono estese, in quanto applicabili, al personale assistente della scuola materna statale.

Il personale della scuola materna statale sarà ammesso a frequentare corsi periodici di aggiornamento istituiti e gestiti dal Ministero della pubblica istruzione.

Alle direttrici ed alle insegnanti delle sezioni speciali presso scuole materne statali o delle scuole materne speciali, di cui all'articolo 3 della presente legge, è riconosciuta una indennità pari a quella spettante ai direttori ed agli insegnanti delle classi e delle Scuole speciali dell'istruzione elementare.

Art. 18.

(Direzione didattica)

È posta a disposizione di ogni direzione didattica una segretaria scelta tra le insegnanti di ruolo della scuola materna statale, che abbiano seguito un corso di qualificazione giuridico-amministrativo.

La direttrice si avvale dell'opera di una assistente sociale designata dal Provveditore agli studi; per l'opera di prevenzione sanitaria si avvale del servizio medico scolastico con i suoi servizi specialistici.

Art. 19.

*(Consiglio delle insegnanti
e Consiglio di direzione)*

Presso ogni scuola materna statale costituita almeno da tre sezioni è istituito il Consiglio delle insegnanti.

Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è istituito il Consiglio di direzione.

Le modalità di composizione e funzionamento dei due Consigli sono stabilite da apposito regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

*(Contributi dello Stato ai Comuni
per le scuole materne statali)*

I contributi dello Stato, previsti dall'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, riguarderanno anche le spese di pertinenza dei Comuni previste dall'articolo 7 della presente legge.

Nella ripartizione dei contributi tra i detti Comuni, ai sensi della lettera *a*) dell'articolo 8 della citata legge, sarà preso in considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio di ciascun Comune.

Art. 21.

(Trasformazione dei giardini d'infanzia e delle scuole materne annesse alle scuole magistrali in scuole materne statali)

I giardini d'infanzia, istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono trasformati in scuole materne statali, a norma della presente legge.

Sono parimenti trasformate in scuole materne statali, a norma della presente legge, le scuole materne annesse alle scuole magistrali statali.

Il personale insegnante di ruolo nei suddetti giardini d'infanzia e nelle scuole materne annesse alle suddette scuole magistrali

è iscritto nel ruolo delle insegnanti della scuola materna statale, conservando la sede attuale.

A tale personale assunto in ruolo a norma del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, sono attribuite, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le classi di stipendio previste dal ruolo *b)* della tabella *B)* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, con successive modificazioni, in base all'anzianità di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti senza diritto agli arretrati.

Le insegnanti non di ruolo incaricate nei giardini d'infanzia di cui al primo comma, con otto anni di servizio continuativo, ovvero in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono assunte nei ruoli delle insegnanti della scuola materna statale, previo esame-colloquio, con coefficiente iniziale di carriera.

Art. 22.

(Concorso speciale)

Le direttrici e le insegnanti di scuole materne non statali che siano state assunte per pubblico concorso possono essere ammesse, mediante concorso speciale, nei ruoli della scuola materna statale, nei limiti di un quinto dei posti annualmente disponibili, col riconoscimento del servizio prestato.

Art. 23.

(Regolamento di esecuzione)

Su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, il Governo emanerà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di esecuzione.

Con il medesimo regolamento saranno stabiliti le modalità e i programmi dei concorsi previsti nella presente legge.

Art. 24.

(Spese degli enti pubblici territoriali)

Le spese degli enti pubblici territoriali per la istituzione ed il mantenimento di scuole materne da essi gestite sono obbligatorie.

Art. 25.

(Copertura finanziaria)

Gli oneri conseguenti alla prima applicazione della presente legge graveranno sui fondi previsti per la istituzione e la gestione della scuola materna statale dall'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonchè per i giardini d'infanzia, sui fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

NORME TRANSITORIE

Art. 26.

(Vigilanza delle scuole materne statali)

Fino a quando non siano costituiti i ruoli previsti dall'articolo 11, primo comma, della presente legge, la vigilanza delle scuole materne statali è affidata, nell'ambito della propria circoscrizione, all'ispettore scolastico e la direzione delle scuole materne statali, nell'ambito del proprio circolo, al direttore didattico della scuola elementare.

Art. 27.

(Concorso speciale direttivo)

Nella prima applicazione della presente legge è indetto un concorso speciale per l'immissione nel ruolo delle direttrici delle scuole materne statali riservate alle insegnanti di ruolo nei giardini d'infanzia di cui al primo comma dell'articolo 21 e alle insegnanti

di ruolo delle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali, che abbiano prestato non meno di 10 anni di servizio di ruolo.

Art. 28.

(Concorsi)

Il primo concorso, di cui al secondo comma degli articoli 14 e 15 e all'articolo 27, sarà bandito per tutti i posti istituiti in organico entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel primo e nel secondo concorso di cui al secondo comma dell'articolo 14, nella graduatoria delle vincitrici il 50 per cento dei posti è comunque riservato alle candidate che abbiano superato il concorso e siano fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali.

Art. 29.

(Prima applicazione della legge)

L'entrata in funzione della scuola materna statale è stabilita a decorrere dal 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge: *a)* i Comuni forniranno i locali disponibili per le sezioni di scuola materna statale istituite nell'ambito dei rispettivi territori, semprechè idonei alle esigenze di funzionamento della scuola; *b)* gli incarichi di insegnamento saranno conferiti secondo le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 28.